



## PROCEDURA N. 306.02

---

### POLICY WHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D. LGS 24/2023

| Rev. | Data       | Motivazione                                       | Redazione      | Verifica  | Approvazione        |
|------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|
| 01   | 27/05/2024 | Attivazione canale telefonico per la segnalazione | RSQ            | DGE       | PRE                 |
|      |            |                                                   | <i>Chiodow</i> | <i>FR</i> | <i>Mani Roberto</i> |

Distribuzione:

CONTROLLATA: PIATTAFORMA LA MERIDIANA

Processi coinvolti:

|     |            |
|-----|------------|
| 306 | COMPLIANCE |
|-----|------------|

## Sommario

|       |                                                                                                                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | INTRODUZIONE .....                                                                                                                                                    | 3  |
| 2.    | SCOPO .....                                                                                                                                                           | 3  |
| 3.    | DEFINIZIONI - GLOSSARIO .....                                                                                                                                         | 3  |
| 4.    | PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....                                                                                                                                       | 5  |
| 4.1   | AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA .....                                                                                                                | 5  |
| 4.1.1 | COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO .....                                                                                                                                       | 5  |
| 4.1.2 | COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO .....                                                                                                                                   | 6  |
| 4.2   | AMBITO SOGGETTIVO - SOGGETTI TITOLATI AD EFFETTUARE SEGNALAZIONI .....                                                                                                | 7  |
| 4.2.1 | CHI PUÒ SEGNALARE .....                                                                                                                                               | 7  |
| 4.2.2 | CHI NON PUÒ SEGNALARE .....                                                                                                                                           | 8  |
| 5.    | RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....                                                                                                               | 9  |
| 5.1   | GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI NON AFFERENTI AL D. LGS 231/01 .....                                                                                        | 9  |
| 5.2   | GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS 231/01 O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/01 ..... | 9  |
| 6.    | MODALITÀ OPERATIVE .....                                                                                                                                              | 9  |
| 6.1   | CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE .....                                                                                   | 9  |
| 6.2   | CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....                                                                                                                                    | 10 |
| 6.3   | SEGNALAZIONI ANONIME .....                                                                                                                                            | 11 |
| 6.4   | FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - MODALITÀ OPERATIVE .....                                                                                                        | 11 |
| 6.4.1 | COMPITI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....                                                                                             | 11 |
| 6.4.2 | ASTENSIONE DALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE PER POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI .....                                                                              | 13 |
| 7.    | DIVIETO DI RITORSIONE .....                                                                                                                                           | 14 |
| 8.    | RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE – UTILIZZABILITÀ DELLA SEGNALAZIONE AI FINI DISCIPLINARI .....                                                  | 14 |
| 9.    | CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER POTER EFFETTUARE SEGNALAZIONI ESTERNE – ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA .....                                                               | 15 |
| 10.   | MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....                                                                                                  | 16 |
| 11.   | ALLEGATI .....                                                                                                                                                        | 16 |

## 1. INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. Direttiva Whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati UE una tutela del segnalante (di seguito anche solo "whistleblower"), secondo una duplice prospettiva: quella della tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e quella del rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati. Da questa doppia finalità discendono diritti di protezione per il segnalante - whistleblower (riservatezza, anonimato, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per gli enti privati (istituzione di canali di segnalazione interni ed esterni e procedure per garantire i diritti di riservatezza).

Pertanto, il decreto legislativo n. 24/23 ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (l.n. 179/2017) racchiudendo in un unico testo normativo – valido sia per il settore pubblico che per il settore privato in determinate condizioni – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

## 2. SCOPO

La presente procedura intende definire le modalità operative e le responsabilità per garantire la corretta gestione dei canali di segnalazione interna e per la corretta gestione delle eventuali segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o privato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 23/2024, nel rispetto di quanto previsto dalle *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne* elaborate dall'ANAC e adottate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.

## 3. DEFINIZIONI - GLOSSARIO

| TERMINE/SIGLA                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIOLAZIONI                    | Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato che consistono in una violazione della normativa nazionale e europea.                                                                                              |
| INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI | Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali |

| TERMINE/SIGLA                                           | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | violazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEGNALAZIONE                                            | Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SEGNALAZIONE VIETATA                                    | Segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave (ovvero fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, che si rivelino successivamente infondate).                                                                                                                                                                                       |
| SEGNALAZIONE INTERNA                                    | La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.                                                                                                                                                                                                                               |
| SEGNALAZIONE ESTERNA                                    | La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell'ANAC.                                                                                                                                                                                                                     |
| DIVULGAZIONE PUBBLICA                                   | Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.                                                                                                                                                                 |
| PERSONA SEGNALANTE                                      | Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.                                                                                                                                                                                               |
| FACILITATORE                                            | Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.                                                                                                                                                                   |
| CONTESTO LAVORATIVO                                     | Attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.          |
| PERSONA COINVOLTA                                       | La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.                                                                                                  |
| RITORSIONE                                              | Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. |
| SEGUITO                                                 | Azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.                                                                                                                                                                 |
| RISCONTRO                                               | Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.                                                                                                                                                                                                                            |
| SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE | Persona o ufficio interno autonome e dedicato con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.                                                                                                                                            |
| ODV                                                     | Organismo di Vigilanza ex D. lgs 231/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

##### 4.1 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

###### 4.1.1 COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

La presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica ovvero di un ente privato come **La Meridiana Società Cooperativa Sociale** (di seguito anche solo La Meridiana o Cooperativa) e che consistono nelle seguenti violazioni:

| Violazioni del Diritto Nazionale -ITA                        | Violazioni del Diritto UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illeciti civili                                              | Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Illeciti amministrativi                                      | Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE                                                                                                                                                                                                                               |
| Illeciti contabili                                           | Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle Società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5). |
| Illeciti penali (che non rientrano nelle ipotesi successive) | Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> In particolare, si tratta di illeciti di cui **all'allegato n. 1** relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

<sup>2</sup> Le Linee Guida ANAC propongono la seguente esemplificazione "Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

| Violazioni del Diritto Nazionale -ITA                                                                                                            | Violazioni del Diritto UE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 |                           |

#### 4.1.2 COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO

| NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESEMPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un <b>interesse di carattere personale della persona segnalante</b> o della persona che ha sporto Una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono <b>esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.</b> | Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona Segnalante e un altro lavoratore.                                                                                                                                                                                                                     |
| Segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che <b>già garantiscono apposite procedure di segnalazione.</b>                                                                                                                                                                                                         | Ad es. la normativa prevista dal Testo unico bancario (art. 52-bis e 52-ter) che già prevede specifiche disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario ovvero del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e 4-duodecies "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza") etc. |
| <b>Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale</b> , a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto di specifiche disposizioni nazionali o UE in materia di (Cfr. art. 1, co. 2 – 4, del d.lgs. n. 24/2023):                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Informazioni classificate</b> (tutela del segreto di stato)</li> <li>- <b>Segreto professionale forense</b> (comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale) e segreto professionale medico</li> <li>- <b>Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali</b></li> </ul>                    |

| NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI<br>SEGNALAZIONE | ESEMPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Norme di segretezza perviste dal codice di procedura penale</b> (segretezza indagini penali)</li> <li>- <b>Norme Autonomia e indipendenza della magistratura</b> (funzioni e attribuzioni CSM, posizione giuridica magistrati etc)</li> <li>- <b>Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica</b></li> <li>- <b>Esercizio dei diritti dei lavoratori</b> (consultazione propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300)</li> </ul> |

## 4.2 AMBITO SOGGETTIVO - SOGGETTI TITOLATI AD EFFETTUARE SEGNALAZIONI

### 4.2.1 CHI PUÒ SEGNALARE

I soggetti sotto elencati sono possono effettuare segnalazione di violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavoratori subordinati</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio.</li> <li>- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).</li> </ul> |
| <b>Lavoratori autonomi</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestatori d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri.</li> </ul>                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | - Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. |
| <b>Liberi professionisti e consulenti</b> che prestano la propria attività                                                                                                                                                                    | Fermo restando l'applicazione delle normative di settore (ad es. segreto professionale forense, medico etc)                                                                                                                        |
| <b>Volontari e tirocinanti</b>                                                                                                                                                                                                                | Persone che prestano la propria attività, retribuita o meno, presso soggetti del settore privato.                                                                                                                                  |
| <b>Azionisti</b>                                                                                                                                                                                                                              | Persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria.                                                                                                         |
| <b>Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza</b> , anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.                                                                         | Componenti dei Consigli di amministrazione, Collegio Sindacale, Procuratori, Componenti degli Organismi di vigilanza (ODV) etc.                                                                                                    |
| <b>Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato</b> che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma e che rientrano nelle tipologie sopra indicate. | Appaltatori di lavori, beni o servizi                                                                                                                                                                                              |

Si evidenzia che la segnalazione (e la tutela ad essa collegata) può essere effettuata non solo in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e/o anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) ovvero successivamente alla costituzione del rapporto giuridico con la Cooperativa.

#### **4.2.2 CHI NON PUÒ SEGNALARE**

Tutti gli altri soggetti che non appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 3 D. lgs 24/2023 di cui sopra, ovvero che non intrattengono alcun rapporto giuridico con la Cooperativa ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. lgs 24/2023 come sopra specificato.

## **5. RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

### **5.1 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI NON AFFERENTI AL D. LGS 231/01**

La responsabilità per la gestione delle segnalazioni attinenti alle violazioni di disposizioni normative diverse dalle condotte illecite ai sensi del D. lgs 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e controllo (art. 2 comma 1 lett. A n. 2) sono di competenza **dell'Ufficio Compliance**.

### **5.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS 231/01 O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/01**

La responsabilità per la gestione delle segnalazioni attinenti alle condotte illecite ai sensi del D. lgs 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e controllo (art. 2 comma 1 lett. A n. 2) sono di competenza **dell'Organismo di Vigilanza** ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal *Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 - Parte Generale*.

L'Ufficio Compliance interno rappresenta il primo filtro per la classificazione delle segnalazioni: **a)** NON afferenti o **b)** afferenti al D.Lgs 231/01. Solo in quest'ultimo caso verrà richiesto il coinvolgimento dell'ODV per la gestione della segnalazione.

## **6. MODALITÀ OPERATIVE**

### **6.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 24/2023 la Cooperativa ha attivato canali di segnalazione interna che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate nei seguenti modi:

- attraverso il **Portale Whistleblowing** (accessibile dal segnalante al link: [www.wbportal.cloud/lameridiana](http://www.wbportal.cloud/lameridiana)). Al termine dell'inserimento, il Portale fornisce un Codice Identificativo Univoco (KEY CODE) che consente di verificare lo stato di lavorazione e di inviare e ricevere comunicazioni (anche in forma anonima);
- telefonando al Numero **0395787142**. I dati della segnalazione verranno riportati dal Responsabile della segnalazione nel Portale Whistleblowing. Al termine della registrazione dei dati verrà generato un PIN da rilasciare al segnalante. Il PIN consentirà di generare il Codice Identificativo Univoco (KEY CODE) durante il primo accesso al portale.

La telefonata verrà ricevuta direttamente dal Responsabile della Segnalazione nei seguenti giorni e orari: **dal lunedì al mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00**

Altrimenti, il segnalante potrà lasciare un messaggio in segreteria, la cui registrazione verrà inoltrata in forma riservata al Responsabile della segnalazione.

- È fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali, su richiesta espressa della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole, ai sensi di legge.

I dati raccolti verranno inseriti all'interno del Portale Whistleblowing durante l'incontro, e contestualmente il segnalante avrà la possibilità di recuperare il proprio Codice Identificativo Univoco (KEY CODE) al segnalante, per monitorare lo stato di lavorazione.

Il Soggetto responsabile della raccolta delle segnalazioni riceve le segnalazioni trasmesse mediante l'accesso alla piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia:

<https://my.wbportal.cloud/Pages/WBPortal/Public/Dashboard.aspx?Y3VzdG9tZXJUb2t1bj04VzRDTFBYQzIQNW9HaE84UHIYQ3o4ejg3TUN5Vld5SQ%3d%3d>

ed effettua una prima analisi finalizzata a identificare l'ambito di competenza.

## **6.2 CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE**

Le Linee Guida ANAC prevedono che la Segnalazione debba essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. A tal fine le SEGNALEZIONI dovranno essere i) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, ii) descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non *de relato* o per mero "sentito dire") e iii) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

**Le SEGNALEZIONI non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiamo elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.**

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (data, luogo, etc);
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### **6.3      SEGNALAZIONI ANONIME**

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. In ottemperanza alle Linee Guida ANAC, le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro come sopra specificato, sono equiparate e saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni (al fine di garantire la loro tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima).

### **6.4      FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - MODALITÀ OPERATIVE**

#### **6.4.1    COMPITI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Il Soggetto responsabile della segnalazione interna di cui all'art. 5 provvederà, anche attraverso la piattaforma dedicata, a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) valutare preliminarmente la segnalazione, classificarne la rilevanza e definire l'ambito di competenza (segnalazioni di violazioni **a)** NON o **b)** afferenti al D. Lgs 231/01). In tale fase potranno essere effettuate le necessarie ed eventuali interlocuzioni con la persona segnalante (ad es. richiedere integrazioni, precisazioni, chiarimenti etc). Uno degli obiettivi è quello di identificare l'organo che si dovrà occupare della presa in carico e gestione della segnalazione;
- c) garantire un diligente seguito alle segnalazioni ricevute (per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate etc);
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La Cooperativa mette a disposizione informazioni chiare sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni interne e/o esterne sia per il tramite della presente policy che attraverso una sezione dedicata del proprio sito web.

Il Soggetto responsabile della segnalazione una volta ricevuta e valutata la segnalazione prende le conseguenti autonome ed indipendenti iniziative di propria competenza – sotto la propria ragionevole discrezione e responsabilità - potendo procedere ad assumere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autore della segnalazione, ovvero effettuare approfondimenti.

In ogni caso al Soggetto che gestisce la segnalazione non è consentito assumere provvedimenti e/o azioni di natura gestionale, decisionale, correttiva od ablativa della problematica/comportamento segnalato in violazione delle competenze esclusive del Datore di Lavoro e/o del Consiglio di Amministrazione (a seconda del caso) i quali sono gli unici organi gestori deputati all'adozione delle azioni correttive e/o ablativo eventualmente necessarie nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Soggetto responsabile della segnalazione (a seconda della tipologia di segnalazione) al ricevimento di una SEGNALAZIONE, procede alla gestione della stessa secondo le seguenti fasi:

A) **VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE - CLASSIFICAZIONE** in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (**Rilevante, Carente, Non Rilevante/Non Pertinente**);

- **Rilevante e pertinente:** SEGNALAZIONE avente i requisiti previsti dal D. lgs 24/2023 (ambito oggettivo e soggettivo indicato dalla presente procedura) che siano quindi circostanziate e fondate su elementi di fatto (***precisi*** ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti e ***concordanti*** ovvero convergenti nella medesima direzione) tali da consentire l'avvio della fase ISTRUTTORIA e delle indagini di riscontro.
- **Carente:** accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente. In tal caso la SEGNALAZIONE presenta un contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro ed il Soggetto responsabile della Segnalazione – a propria discrezione - può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
- **Non Pertinente / Non rilevante:** manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero SEGNALAZIONE non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing (D. lgs 24/2023) quali a mero titolo esemplificativo:
  - Segnalazione effettuata da soggetti non titolati ad effettuarla ovvero segnalazione afferente soggetti che non hanno un rapporto giuridico con la Cooperativa ai sensi dell'art. 3 D. lgs 24/2023 (cap. 4.2 presente procedura).
  - Segnalazione afferente a fatti, azioni od omissioni in ambiti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione (4.1 presente procedura);

In tali casi il Soggetto che gestisce la segnalazione procede con l'archiviazione della stessa.

## **B) FASE ISTRUTTORIA**

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 24/2023, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, secondo le competenze definite dall'art. 5 della presente policy, avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione il quale provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza durante le attività necessarie al riscontro della fondatezza della segnalazione, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti. Il Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della segnalazione, può avvalersi del supporto di consulenti esterni specializzati nella materia. Le strutture e funzioni interne della Cooperativa saranno tenute ad assicurare la massima collaborazione nei termini indicati dal Responsabile della Gestione della Segnalazione al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di legge. Durante l'attività istruttoria della segnalazione deve essere sempre garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

Durante le indagini interne è fatto obbligo a tutte le persone coinvolte di fornire in maniera veritiera, corretta e genuina qualsiasi informazione pertinente venga loro richiesta dal Soggetto responsabile della Segnalazione incaricato delle indagini, sottoscrivendo le dichiarazioni nel relativo verbale.

## **C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA – RISCONTRO ALLA SEGNALEZIONE**

All'esito dell'istruttoria di cui sopra, il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione fornisce al segnalante un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata (quali a mero titolo esemplificativo: comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna etc).

### **6.4.2 ASTENSIONE DALLA GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE PER POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI**

Nel caso in cui il SOGGETTO SEGNALETO coincida con un componente dell'Organismo di Vigilanza ovvero del Soggetto responsabile della Gestione delle Segnalazioni oppure lo stesso abbia un interesse connesso

alla SEGNALAZIONE tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, il soggetto interessato si deve astenere dal processo di gestione delle segnalazioni.

## **7. DIVIETO DI RITORSIONE**

È importante ricordare che la Cooperativa, ai sensi del D. lgs 24/2023, vietano qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione sia la presentazione di segnalazioni infondate ed intende perseguire nei termini di legge e con le sanzioni disciplinari previste dal presente Modello Organizzativo:

- chiunque violi le misure di tutela del segnalante adottando ritorsioni nei confronti del segnalante di cui all'art. 17 D. lgs 24/2023. Per ritorsioni si intende *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*
- chiunque con malafede, dolo o colpa grave effettui segnalazioni che si rivelino successivamente infondate: sul punto l'art. 16 comma 3 D. lgs 24/2023 prevede che quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D. lgs 24/2023 non sono garantite** e alla persona segnalante o denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare.

## **8. RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI E IDENTITÀ SEGNALANTE – UTILIZZABILITÀ DELLA SEGNALAZIONE AI FINI DISCIPLINARI**

Con riferimento alla **riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante**, l'art. 12 del D. lgs 24/2023 sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, con **espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate** anche ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR ed art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy, **ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.**

**Nell'ambito del procedimento disciplinare**, pertanto, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione **sia fondata, in tutto o**

**in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.**

In tali casi verrà, pertanto, dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta e richiesta specifica di consenso espresso alla rivelazione della propria identità (ovvero delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità) quando la rivelazione dell'identità/informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

#### **Procedimento penale e/o contabile**

Invece, **nell'ambito del procedimento penale**, l'identità del segnalante è di per sé coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Tutte le segnalazioni ricevute sono archiviate e conservate a in conformità al D. lgs 23/2024 a tutela della riservatezza del SEGNALANTE. La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti non aventi titolo.

Ad eccezione dei casi previsti dal D. lgs 24/2023 o dalla legislazione vigente (ad es. responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., richieste e/o acquisizioni della Polizia Giudiziaria, Autorità amministrative ovvero ispezioni di Autorità di vigilanza etc), l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

#### **9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER POTER EFFETTUARE SEGNALAZIONI ESTERNE – ANAC O DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. E) D. lgs 24/2023 si evidenzia che la persona segnalante può, inoltre, effettuare:

a) **una segnalazione esterna tramite i canali predisposti dall'ANAC** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è previsto un canale di segnalazione interna ovvero lo stesso non è attivo o non è conforme al D. lgs 24/2023;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna senza alcun seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**b) una divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **10. MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Soggetto incaricato della gestione della segnalazione conserverà mediante la piattaforma informatica la **documentazione inerente alle segnalazioni ricevute** per il **tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione** e comunque, in conformità con l'art. 14 D. lgs 24/2023, **non oltre cinque anni a decorrere** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR.

## **11. ALLEGATI**

**Allegato. n. 1** - Elenco degli atti dell'Unione e delle disposizioni attuative nazionali cui i soggetti del settore privato indicati all'art. 2, co. 1, lett. q) n. 2 del d.lgs. 24/2023 devono far riferimento ai fini della loro inclusione nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto.